

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario**

(2002/C 166/03)

Nel quadro delle sue relazioni annuali sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario, la Commissione ha più volte riconosciuto il ruolo essenziale che gli autori di denunce svolgono nel permettere di individuare violazioni del diritto comunitario, che la Commissione stessa provvede a far rispettare, in particolare tramite la procedura per inadempimento di cui all'articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea (CE) e all'articolo 141 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA).

Nel 1999 la Commissione ha pubblicato una comunicazione in cui figurava un modulo per presentarle denunce dovute a inosservanza del diritto comunitario da parte di uno Stato membro (GU C 119 del 30.4.1999, pag. 5), nel quadro dell'azione per inadempimento di cui agli articoli 226 CE e 141 CEEA.

Tale comunicazione specificava inoltre le garanzie amministrative che la Commissione prevedeva a favore dell'autore di una denuncia, riprese sul retro del modulo in questione.

La comunicazione faceva in particolare seguito a un'inchiesta promossa dal mediatore europeo e al consecutivo impegno della Commissione di rispettare determinate formalità amministrative, in particolare in materia di informazione dell'autore di una denuncia prima di qualsiasi decisione di archiviazione.

Nel 2001, infine, nel rispondere ai rilievi critici formulati dal mediatore europeo all'atto dell'archiviazione della denuncia

P.S. Emfietzoglou — Macedonian Metro Joint Venture (rif. 995/98/OV), la Commissione si è impegnata a pubblicare in forma consolidata tutte le norme interne di procedura che si applicano ai rapporti con l'autore di una denuncia nel quadro dell'azione per inadempimento.

In allegato, la Commissione illustra le garanzie amministrative a favore dell'autore di una denuncia che essa si impegna a rispettare nel trattare le denunce e nell'istruire i relativi fascicoli di violazione.

Queste garanzie amministrative lasciano tuttavia impregiudicato il carattere bilaterale dell'azione per inadempimento di cui agli articoli 226 CE e 141 CEEA. In proposito, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, la Commissione può solo rammentare che essa dispone di un potere discrezionale per decidere se avviare la procedura di violazione e adire la Corte<sup>(1)</sup>. Quest'ultima ha riconosciuto altresì alla Commissione il diritto di poter decidere in piena autonomia del momento in cui formare ricorso<sup>(2)</sup>.

Infine, in materia di procedure di violazione, la Commissione applica le norme di accesso ai documenti previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione<sup>(3)</sup>, quali attuate con decisione 5 dicembre 2001 della Commissione, con cui questa modifica il suo regolamento interno (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 94).

<sup>(1)</sup> Cfr. in particolare le sentenze 6 dicembre 1989, Commissione/Grecia, Racc. p. 4159; 27 novembre 1990, Commissione/Grecia, Racc. p. I-4299; 21 gennaio 1999, Commissione/Belgio, Racc. I-275; 25 novembre 1999, Commissione/Irlanda, C-212/98, Racc. I-8571.

<sup>(2)</sup> Sentenza 1° giugno 1994, Commissione/Germania, Racc. p. I-2039; sentenza 10 maggio 1995, Commissione/Germania, Racc. p. I-1097.

<sup>(3)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, p. 43.

## ALLEGATO

**RAPPORTI CON GLI AUTORI DI DENUNCE IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO****1. Definizioni e portata**

Si intende per denuncia qualsiasi segnalazione scritta alla Commissione per denunciare misure o prassi in contrasto con il diritto comunitario. L'istruzione di una denuncia può portare la Commissione ad avviare una procedura per violazione.

Si intende per «procedura per violazione», la fase precontenziosa dell'azione per inadempimento avviata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea (CE) o dell'articolo 141 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEa).

Le presenti misure si applicano ai rapporti tra gli autori di denunce e i servizi della Commissione nel quadro della procedura per violazione. Esse non si applicano alle denunce che ricadono sotto altre disposizioni dei trattati, in particolare a quelle riguardanti gli aiuti di Stato, le quali sono disciplinate dagli articoli 87 e 88 CE nonché dal regolamento (CE) n. 659/1999.

**2. Principi generali**

Chiunque può chiamare in causa uno Stato membro presentando denuncia presso la Commissione, senza dover sostenere alcuna spesa, contro un provvedimento (legislativo, regolamentare o amministrativo) o una prassi imputabile a uno Stato membro, che siano ritenuti contrari a una disposizione o a un principio del diritto comunitario.

L'autore della denuncia non deve dimostrare un interesse ad agire in tal senso né è tenuto a provare che la violazione denunciata lo interessi in via principale o diretta.

La Commissione valuta a sua discrezione se dare o no seguito alla denuncia.

**3. Registrazione delle denunce**

Ogni segnalazione per iscritto che possa dar luogo all'istruzione di una denuncia viene iscritta nel registro centrale delle denunce tenuto dal segretariato generale della Commissione.

Non possano formare oggetto di istruzione di una denuncia da parte dei servizi della Commissione e non vengono quindi iscritte nel registro centrale delle denunce, le segnalazioni scritte:

- anonime o che non comportino l'indirizzo del mittente, o ancora che comportino un indirizzo incompleto,
- che non facciano riferimento, esplicito o implicito, a uno Stato membro della Comunità al quale i provvedimenti o le prassi contrarie al diritto comunitario possano essere imputate,
- che denuncino le pratiche di una persona o di un ente privato, tranne ove la denuncia riveli una partecipazione dei pubblici poteri o denunci la loro passività con riferimento alle pratiche segnalate. In ogni caso, i servizi della Commissione verificano se tale segnalazione non possa eventualmente costituire una denuncia riguardo a comportamenti di cui agli articoli 81 e 82 del trattato CE,
- non formula alcun addebito,
- formula addebiti in ordine ai quali la Commissione abbia assunto una posizione chiara, pubblica e costante, viene comunicata all'autore della denuncia,
- formula addebiti che esulano chiaramente dal campo d'applicazione del diritto comunitario.

In caso di dubbio sulla natura di una segnalazione, il segretariato generale della Commissione consulta il o i servizi interessati entro quindici giorni dal ricevimento della segnalazione stessa. In mancanza di loro risposta entro quindici giorni lavorativi, la segnalazione viene iscritta d'ufficio nel registro centrale delle denunce.

**4. Ricevuta**

Qualsiasi segnalazione scritta forma oggetto di una prima ricevuta inviata dal segretariato generale della Commissione entro quindici giorni lavorativi dall'arrivo della segnalazione stessa.

Le segnalazioni registrate come denunce formano oggetto di una ricevuta supplementare, sempre ad opera del segretariato generale della Commissione, entro un mese dall'invio della prima ricevuta. La seconda ricevuta specifica il numero del fascicolo di denuncia, che va menzionato in ogni ulteriore comunicazione scritta.

Qualora vengano presentate numerose denunce con uno stesso addebito, le singole ricevute possono essere sostituite da una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e sul server «Europa» delle Comunità europee.

Ove i servizi della Commissione decidano di non registrare una segnalazione scritta come denuncia, ne avvertono l'autore con semplice lettera, precisando il o i motivi di cui al punto 3, paragrafo 2.

Se del caso, la Commissione informerà l'autore di una denuncia delle eventuali vie alternative di ricorso, quali la possibilità di adire un giudice nazionale, il mediatore europeo, i mediatori nazionali, o ancora di avvalersi di qualsiasi altra procedura di denuncia esistente a livello nazionale o internazionale.

### **5. Modalità di presentazione delle denunce**

Le denunce devono essere inviate per iscritto sotto forma di lettera, fax o messaggio elettronico.

Esse vanno stilate in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Per agevolare e accelerare il trattamento delle denunce, la Commissione ha elaborato un modulo pubblicato nella GU C 119 del 30.4.1999, pag. 5, ottenibile su semplice richiesta presso i servizi della Commissione o sul server delle Comunità europee «Europa», all'indirizzo seguente:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/lexcomm/index\\_fr.htm](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/lexcomm/index_fr.htm)

Il modulo comporta un allegato in cui vengono illustrati i principi generali dell'azione in caso di inadempimento e si precisa che la sentenza con la quale la Corte constata l'inadempimento non produce effetti sui diritti dell'autore della denuncia. Quest'ultimo viene invitato a esperire altresì le vie nazionali di ricorso a sua disposizione.

L'uso del modulo non è obbligatorio.

Le denunce vanno trasmesse al segretariato generale della Commissione [B-1049 Bruxelles, fax (32-2) 295 39 13, e-mail: SG-PLAINTES@cec.eu.int] o depositate in uno degli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri.

### **6. Protezione dell'autore della denuncia e dei dati personali**

La comunicazione allo Stato membro dell'identità dell'autore della denuncia nonché dei dati che quest'ultimo ha trasmesso è soggetta al suo accordo preventivo, in particolare a norma dei regolamenti (CE) n. 45/2001, sulla tutela dei dati personali da parte delle istituzioni, nonché (CE) n. 1049/2001, sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

### **7. Comunicazione con l'autore di una denuncia**

I servizi della Commissione prendono contatto con l'autore di una denuncia e lo informano per iscritto dopo ogni decisione della Commissione (costituzione in mora, parere motivato, ricorso dinanzi alla Corte o archiviazione), per renderlo edotto in merito all'iter del fascicolo aperto in seguito alla sua denuncia.

Qualora vengano presentate numerose denunce con uno stesso addebito, le singole comunicazioni possono essere sostituite da una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e sul server «Europa» delle Comunità europee.

In qualsiasi fase della procedura, l'autore di una denuncia può chiedere di poter illustrare o precisare ai servizi della Commissione, in loco e a proprie spese, gli elementi contenuti nella sua denuncia.

### **8. Termine per l'istruzione delle denunce**

Di massima, i servizi della Commissione istruiscono le denunce registrate al fine di arrivare a una decisione di costituzione in mora o di archiviazione entro il termine massimo di un anno a decorrere dalla registrazione della denuncia ad opera del segretariato generale.

In caso di superamento di tale termine, il servizio della commissione responsabile del fascicolo di violazione ne informa per iscritto l'autore della denuncia, ove questi ne faccia richiesta.

### **9. Esito dell'istruzione delle denunce**

Al termine della procedura d'istruzione della denuncia, i servizi della Commissione possono proporre alla Commissione stessa di decidere la messa in mora dello Stato incriminato, che segna l'avvio del procedimento per violazione nei suoi confronti, o di archiviare il caso.

La Commissione delibera in merito alla proposta in piena discrezionalità. Essa valuta in piena autonomia non solo l'opportunità di avviare o chiudere il procedimento per violazione, ma anche quali rilievi muovere.

L'autore della denuncia viene informato per iscritto della decisione presa dalla Commissione in merito al fascicolo di violazione collegato alla denuncia stessa. Altrettanto dicasi per le decisioni successive che la Commissione in ordine al fascicolo.

Qualora vengano presentate numerose denunce con uno stesso addebito, le singole comunicazioni possono essere sostituite da una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e sul server «Europa» delle Comunità europee.

#### 10. Archiviazione

Tranne in circostanze eccezionali che presentino un carattere d'urgenza, ove un servizio della Commissione intenda proporre l'archiviazione di un fascicolo di denuncia, ne informa in via preliminare l'autore, a mezzo lettera, esponendo i motivi che lo inducono a proporre questa archiviazione e lo invita a formulare eventuali osservazioni entro un termine di quattro settimane.

Qualora vengano presentate numerose denunce con uno stesso addebito, le singole comunicazioni possono essere sostituite da una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e sul server «Europa» delle Comunità europee.

Qualora l'autore di una denuncia non risponda o non possa essere raggiunto per una causa che gli sia imputabile, o ancora se le osservazioni da lui formulate non inducano il servizio a riconsiderare la propria posizione, viene proposta l'archiviazione del fascicolo per violazione. In tal caso, l'autore della denuncia viene informato della decisione della Commissione.

Se le osservazioni formulate dall'autore della denuncia sono tali da indurre il servizio a riconsiderare la propria posizione, l'istruzione della denuncia prosegue.

#### 11. Procedura di archiviazione semplificata

I fascicoli per violazione che non abbiano dato luogo a una costituzione in mora possono formare oggetto di un provvedimento di archiviazione in base a una procedura amministrativa semplificata, che non comporta esame da parte del Collegio.

Questa procedura può applicarsi ai fascicoli nei quali, al termine di un primo esame da parte dei servizi della Commissione, risulti evidente o manifesto che:

- la denuncia è palesemente infondata, oppure
- l'oggetto della denuncia non sussiste, oppure
- le prove a sostegno del fatto denunciato sono inesistenti o insufficienti, oppure
- l'autore di una denuncia non si manifesta più.

Ove un servizio della Commissione intende avvalersi di questa procedura, ne informa l'autore di una denuncia secondo le modalità di cui al punto 10.

#### 12. Pubblicità delle decisioni in materia di violazione

Le decisioni della Commissione in materia di violazione vengono pubblicate entro otto giorni dalla loro adozione sul sito Internet del segretariato generale della Commissione:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/droit\\_com/index\\_fr.htm#infractions](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm#infractions)

Le decisioni che comportino un parere motivato o sfocino in un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia formano inoltre oggetto di un comunicato stampa, salvo decisione contraria della Commissione.

#### 13. Accesso ai documenti in materia di violazione

L'accesso ai documenti in materia di violazione è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43), quale attuato con decisione 5 dicembre 2001 della Commissione, con cui questa modifica il suo regolamento interno (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 94).

#### 14. Ricorso al mediatore europeo

Ove l'autore di una denuncia ritenga che la Commissione abbia dato prova di cattiva amministrazione nel trattare la denuncia stessa, in spregio a una delle disposizioni del presente allegato, ha la facoltà di ricorrere al mediatore europeo alle condizioni di cui agli articoli 21 e 195 CE.